



Alessia Del Cotto

Repertorio n. 1118

Raccolta n. 685

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"A.I.P.D. - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di
L'Aquila - OdV"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue,
il giorno ventidue del mese di dicembre,
alle ore sedici.

22 dicembre 2022 ore 16,00

In L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele n. 9, presso il mio studio.

Avanti a me, Dott.ssa Alessia Del Cotto, Notaio in L'Aquila, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano,

è presente:

- **COLAPELLE Domenico**, nato a Barisciano (L'Aquila) l'8 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione Riconosciuta

"A.I.P.D. - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di L'Aquila - OdV", con sede in L'Aquila, S.S. 5 bis n. 23, cod. fisc. 93020030669, costituita con atto a rogito del Notaio Antonella Del Grosso di Montereale in data 14 settembre 1996, rep. n. 1544 racc. n. 735, registrato a L'Aquila il 24 settembre 1996 al n. 1914, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo in forza di Decreto della Regione Abruzzo n. 584 del 4 novembre 1998 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo con decreto n. 11 emesso il 13 febbraio 2017 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo.

Detto comparente, della cui identità personale, enunciata qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea straordinaria della richiedente Associazione, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dell'art. 7 dello Statuto consistente nell'eliminazione della limitazione del diritto di voto ai soli soci maggiorenni;
- Riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.lgs. 117 del 2017;
- Delibere inerenti e conseguenti.

Lo stesso COLAPELLE Domenico invita me Notaio a ricevere in forma pubblica il verbale dell'Assemblea medesima. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e del vigente Statuto, il costituito COLAPELLE Domenico, il quale

C O N S T A T A T O

Registrato a L'Aquila

in data 23/12/2022

n. 4671

serie 1T

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso scritto recapitato agli associati almeno 8 (otto) giorni antecedenti l'odierna assemblea;
 - che sono presenti, in proprio e/o per delega, n. 14 (quattordici) associati su un totale di 18 (diciotto) associati aventi diritto di voto;
 - che sono presenti 4 (quattro) membri dell'Organo di Amministrazione, e precisamente se medesimo, in qualità di Presidente, e FERELLA Antonella, MINGRONI Giampiero e PALESSE Massimo in qualità di consiglieri, ed è assente la consigliera PRESTIA Maria;
- come da foglio di presenze che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

D I C H I A R A

- la presente Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sui suddetti argomenti.

A questo punto, dopo essere stato autorizzato alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente.

D I S C U S S I O N E

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale espone agli associati la necessità di adeguare al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17) l'articolo 7 (sette) del vigente Statuto, il quale prevede attualmente il diritto di voto in Assemblea esclusivamente per i soci maggiorenni.

In particolare il Presidente, conformemente alle prescrizioni della normativa citata, propone l'eliminazione di detto limite. Di conseguenza, anche i soci minori potranno esprimere il proprio voto in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il Presidente ricorda che detto adeguamento consentirà di finalizzare le procedure di trasmutazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) ai sensi dell'art. 54 del citato D.Lgs..

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea i vantaggi del riconoscimento in capo all'Associazione della personalità giuridica anche ai sensi del Codice del Terzo Settore. Pertanto, stante la sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi, chiede all'Assemblea di poter essere autorizzato a compiere le procedure previste dalla legge, ed in particolare a produrre al Notaio verbalizzante la documentazione richiesta in chiusura dei lavori assembleari.

Dopo adeguata discussione, con il voto unanime e favorevole dei presenti aventi diritto, espresso oralmente per chiamata nominale, come il Presidente accerta e mi dichiara, l'Assem-

blea

D E L I B E R A

I)

di approvare il testo del nuovo art. 7 dello Statuto avente il seguente tenore letterale:

"ART. - 7 ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione. Ogni Socio può avere massimo tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le 3 deleghe in suo possesso. I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, il quale nomina fra i Soci un Segretario; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati."

II)

di approvare l'avvio delle procedure di legge finalizzate al riconoscimento in capo all'Associazione della personalità giuridica anche ai sensi del D. Lgs. 117/17, delegando il Presidente del Consiglio Direttivo allo svolgimento di tutti gli atti necessari, inclusa la consegna al Notaio verbalizzante della documentazione necessaria;

III)

di conferire al Consiglio Direttivo tutte le facoltà occorrenti per attuare, anche con atti separati, le deliberazioni adottate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30 (sedici e minuti trenta).

Si allega sotto la lettera "B", debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, lo statuto aggiornato dell'Associazione.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio la relazione giurata di stima del patrimonio dell'Associazione redatta dalla Dott.ssa Concetta Trecco, iscritta al n. 85206 del Registro dei Revisori Contabili con decreto del 27 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 1999, asseverata di giuramento in data 14 dicembre 2022, che in originale si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

A T T E S T A T O

(ai sensi dell'art. 16 D.M. Lavoro 15 settembre 2020, n. 106)

Io sottoscritta Dott.ssa Alessia Del Cotto, Notaio in L'Aquila, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, nonché ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore,

PREMESSO CHE

il valore, l'entità e la composizione del patrimonio dell'"A.I.P.D. - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di L'Aquila - OdV", con sede in L'Aquila, S.S. 5 bis n. 23, cod. fisc. 93020030669, risulta comprovato dalla perizia giurata di stima, sopra allegata, e che dalla medesima il patrimonio risulta determinato in Euro 617.190,56 (seicentodiciassette milacentonovanta e cinquantasei centesimi),

ATTESTO

con riferimento alla "A.I.P.D. - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di L'Aquila - OdV", con sede in L'Aquila, S.S. 5 bis n. 23, cod. fisc. 93020030669, la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, co. 4, del Codice del Terzo Settore.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, e da me letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 16,35 (sedici e minuti trentacinque).

Occupa otto pagine oltre la presente di tre fogli.

Firmato: COLAPELLE Domenico
Alessia Del Cotto Notaio

N	SOCIO	PRESENTE	ASSIEME	Rappresentato per Delega da:	FIRMA
1	ALESSANDRI GIORGIO	☐	☒		
2	CAMPO ROSA	☐	☒		
3	CASULA MARIA	☒	☐		Casula Maria
4	CIAPPETELLI FRANCA	☒	☐		Clappetti Franca
5	CLARELLI DOMENICO	☒	☐		Domenico Clappetti
6	DE LUCA TERESA	☒	☐	ALFREDO MARTINELLI	Martiniello Teresa
7	DE MICHELE FULVIA	☐	☒		
8	DI LUZIO MARIAROSELLA	☒	☐		di Luzio Mariarosella
9	FERRELLA ANTONELLA	☒	☐	ALFREDO MARTINELLI	Martiniello Antonella
10	MARTINELLI ALFREDO	☒	☐		Martiniello Alfredo
11	MINGRONI GIAMPIERO	☒	☐		Mingroni Giampiero
12	PALESSE MASSIMO	☒	☐		Massimo Palesse
13	PADUCCI GIOVANNA	☒	☐	MARIA CASULA	Casula Giovanna
14	PANELLA FABIANA	☒	☐		Fabiana Panella
15	PARISSE MARIA LARA	☒	☐	ALFREDO MARTINELLI	Martiniello Lara
16	PRESTIA MARIA	☐	☒		
17	VANEGLAS GALEGO JUAN DE DIOS	☒	☐	MARIA CASULA	Casula Maria
18	ZUGARCO GIOVANNA	☒	☐	MARIA CASULA	Casula Giovanna
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		
		☐	☐		

Allegato "A" al mio Atto

Rep. n. 1118

Racc. n. 685

Domenico Clappetti

Al



Allegato "B"
al mio Atto rep. n. 1118
racc. n. 685

STATUTO

DELL'A.I.P.D. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN –
SEZIONE DI L'AQUILA – OdV - ETS

PREMESSA

L'Associazione, con denominazione "A.I.P.D. – Associazione Persone Down ONLUS – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale Sezione di L'Aquila", è stata costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, all'Aquila, il 14 settembre 1996, con atto del Notaio Dott.ssa Antonella Del Grosso, repertorio n. 1544.

L'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dal 4 novembre 1998.

L'Associazione ha sede legale e operativa in L'Aquila in SS. 5 bis n. 23, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 011 del 13 febbraio 2017 ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato sotto la denominazione "A.I.P.D. – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di L'Aquila - OdV – ETS", Ente del Terzo Settore, in sigla "A.I.P.D. – sez. di L'Aquila – OdV - ETS", ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'Associazione A.I.P.D. sezione di L'Aquila è sezione autonoma dell'A.I.P.D. Nazionale – Associazione Italiana Persone Down ETS – la quale ha sede in Roma ed è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983. Essa è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 del 8 giugno 1983.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo dall'Assemblea Straordinaria degli associati ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 o dall'Organo di Amministrazione dell'A.I.P.D. ETS Nazionale con propria delibera, nel caso che la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'A.I.P.D. ETS Nazionale per gravi irregolarità amministrative e statutarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione opera a favore delle persone Down e delle loro famiglie in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'A.I.P.D. ETS Nazionale, nonché contribuisce allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone Down. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale di cui all'art. 5 (lettere a, w) del Codice del Terzo Settore, con particolare attenzione a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- a) intervenire per dare ai familiari – fino alla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico – sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- b) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella Costituzione anche con l'organizzazione e la gestione di attività finalizzate alla formazione professionale;
- c) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e adulti con Sindrome di Down nelle scuole e nei modi e nelle forme più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto b), ma senza trascurare lo studio di forme e metodologie complementari o alternative che potessero rilevarsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi succitati;
- d) raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali ed espressive delle persone Down;
- e) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali;
- f) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;
- g) offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti locali una responsabile collaborazione, nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- h) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con disabilità e dell'infanzia in generale, per coordinare con

esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

i) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

l) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta opportuna dall'Organo di Amministrazione per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto;

m) promuovere percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative, confrontandosi con le esperienze internazionali, in modo da collaborare con le associazioni locali per la promozione ed eventualmente nell'organizzazione di servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo, se necessario, la gestione diretta.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- a) Soci ORDINARI: le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto; in particolare, genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione, per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazione, nonché le persone Down emancipate. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio ordinario dell'A.I.P.D. ETS Nazionale.
- b) Soci SOSTENITORI: le persone fisiche, gli enti e le associazioni che, oltre a versare un contributo annuale, intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, anche attraverso attività di volontariato.
- c) Soci BENEMERITI: le persone fisiche e gli enti che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'associazione, acquisendo particolari meriti.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione, il Socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell'A.I.P.D. ETS Nazionale. Tale domanda e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltramento, entro il 30 aprile dell'anno in corso. L'Organo di Amministrazione, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.

La qualità di Socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data, il Socio viene d'ufficio considerato recedente e, per essere riammesso, dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio SOSTENITORE, che faccia domanda esprimendo la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile dell'Organo di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale stabilita dall'Assemblea per i Soci sostenitori.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea dell'A.I.P.D. ETS Nazionale su proposta della Sezione, divenendo contemporaneamente Socio benemerito della Sezione e dell'A.I.P.D. ETS Nazionale.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Il Socio non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate opportunamente autorizzate;
- prendere visione dei bilanci a seguito di apposita richiesta.

I Soci ordinari e benemeriti hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

ART. - 7 ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione. Ogni Socio può avere massimo tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le 3 deleghe in suo possesso. I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, il quale nomina fra i Soci un Segretario; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

All'ASSEMBLEA ORDINARIA spettano i seguenti compiti:

1. approvare il programma delle attività dei bilanci preventivi e consuntivi;
2. nominare e revocare il Presidente e i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. deliberare l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del C.C.;
6. deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
7. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
9. l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
10. l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
11. la determinazione della quota associativa annuale minima per i soci ordinari e la determinazione del contributo annuale minimo per i Soci sostenitori;
12. proporre la nomina di Socio benemerito all'A.I.P.D. ETS Nazionale.

All'ASSEMBLEA STRAORDINARIA spettano i seguenti compiti:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 9 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'Organo di Controllo o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'art. 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o inviata

attraverso strumenti elettronici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo (che può essere anche diverso dal quello della sede dell'Associazione) della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 5 ore.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

ART. 10 - ASSEMBLEA – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, che deve essere un Socio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, personalmente o per delega, aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Nelle Assemblee straordinarie, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto a parteciparvi; per deliberare la modifica lo statuto, occorre la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Tutti i verbali, oltre ad essere redatti entro 15 giorni e debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per sette giorni, dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Il Presidente dura in carica per due anni, quanto l'Organo di Amministrazione, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, per gravi motivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione.

Il Presidente, o per delega un membro dell'Organo di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le sezioni e l'Organo di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di dimissioni, convocando un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione.

Esso è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto membri tra i Soci.

Gli Amministratori durano in carica un biennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e dell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dall'Organo stesso.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci.

Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. Gli altri componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci abbia ricostituito l'Organo. L'Assemblea verrà convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica o, in mancanza di tutti gli Amministratori, dall'Organo di Controllo, non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza.

ART. 14 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

L'Organo di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, e si riunisce almeno due volte l'anno.

Le convocazioni debbono essere effettuate telefonicamente o con avviso scritto (anche e-mail, sms e simili), da recapitarsi a ciascun componente dell'Organo e ai componenti dell'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Organo deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Amministratori o l'Organo di Controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, l'Organo viene convocato dall'Organo di Controllo.

ART. 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

L'Organo, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Organo può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

L'Organo può nominare un Comitato Consultivo formato da persone down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

L'Organo può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

L'Organo delibera inoltre sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dell'A.I.P.D. ETS Nazionale dei Soci benemeriti.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 s.m.i.

La scelta dei componenti dell'Organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative dei Soci ordinari e sostenitori;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
5. dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
6. beni immobili;
7. beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario;
8. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del D. Lgs n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 23 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmato: Colapelle Domenico
Alessia Del Cotto Notaio

Concetta Trecco
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Via Tre Spighe n. 1
67100 L'Aquila

Allegato "C" al mio Atto
Rep. n. 1118
Racc. n. 685

PERIZIA DI STIMA

La sottoscritta Concetta Trecco, nata a L'Aquila il 09.04.1967, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'Aquila al n. 103/A, iscritta al n. 85206 del Registro dei Revisori Contabili con decreto del 27.07.1999, pubblicato sulla G.U. del 28.09.1999, è stata incaricata dall'Associazione AIPD sez. L'Aquila di redigere la presente perizia giurata riguardante la consistenza del patrimonio al 30.09.2022 dell'associazione stessa.

Dopo aver controllato la documentazione contabile, la sottoscritta dichiara che lo stato patrimoniale al 30.09.2022 è costituito dalle seguenti voci:

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali	€ 413.069,62
Disponibilità liquide	€ 218.362,23
Totale attivo	€ 631.431,85

PASSIVO

Patrimonio netto	€ 617.190,56
TFR	€ 14.241,29
Totale passivo	€ 631.431,85

Tutto ciò premesso, la sottoscritta dottoressa Concetta Trecco

dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30/09/2022, dell'associazione AIPD, codice fiscale 93020030669 con sede legale in SS 5 bis n. 23 è pari ad euro 617.190,56 (seicentodiciassettemilacentonovanta/56) ed

Attesta

pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017, di euro quindicimila.

L'Aquila, 14.12.2022

Dott.ssa Concetta Trecco





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

L'AQUILA

VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA

L'anno duemila ventidue il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre nella cancelleria dell'Ufficio suddetto, avanti il funzionario giudiziario sottoscritto, è personalmente comparso il/la signor/a Treco Concetta nato/a a L'Aquila il 09/04/1967 residente a L'Aquila via/piazza Delle tre spighe n. 1, identificato a mezzo C.I. n° AV 1559014 rilasciato il 6/6/2014

dal Comune di L'Aquila valido fino al 9/4/2025

Il quale chiede di asseverare con giuramento, come in effetti con il presente verbale assevera, la perizia da lui /lei redatta nell'interesse di AIPD - sezione L'Aquila.

Invitato/a all'uopo a prestare giuramento nei modi di rito, il /la suddetto/a Treco Concetta ammonito a norma di legge, ripete la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità"

Si da atto che la relazione peritale è redatta su n. 1 fogli per n. 1 fasciate i cui l'ultima per n. 32 righe compresa la firma..

Letto, confermato e sottoscritto.

Funzionario Giudiziario
Dott. Pietro Attardi

IL DICHIARANTE

Concetta Treco

[illegible]